



COMUNE DI SENORBÌ
Provincia di Cagliari

PIANO CHIOSCHI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA SISTEMAZIONE IN AREA PUBBLICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22 giugno 2009

INDICE

- Articolo 1 - Definizione di chiosco
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Caratteristiche dei chioschi
- Articolo 4 - Manutenzione e responsabilità
- Articolo 5 - Modalità di richiesta di autorizzazione
- Articolo 6 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 7 - Concessione del suolo pubblico
- Articolo 8 - Durata e localizzazione della concessione
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 – Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1 - Definizione di chiosco

Ai fini del presente regolamento si definiscono, sinteticamente, chioschi quelle strutture accessorie ad un esercizio principale o indipendenti da esso, identificabili come installazioni precarie al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati ma non fissati in sede definitiva al suolo pubblico.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso del suolo pubblico e di acquisizione e gestione dei chioschi d'interesse collettivo a carattere commerciale relativamente alle tipologie di prodotti alimentari, non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendite di giornali e altri articoli, esercizio di attività ludico ricreative.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 3 - Caratteristiche dei chioschi

I chioschi come definiti all'art. 1 devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- 1) Nel centro storico i chioschi, dovranno avere una superficie non superiore di 15 mq se previsti e/o compatibili nei piani particolareggiati; nelle altre zone una superficie non superiore di 25 mq.
- 2) Il chiosco e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap in carrozzella.
- 3) I chioschi devono essere insonorizzati e realizzati utilizzando materiali di ottima qualità siano essi legnosi, ghisa, ferro con tonalità di colore ligneo.
- 4) Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili tale che la loro installazione e rimozione non arrechino danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti.
- 5) È vietato interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità, il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.
- 6) Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posti in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere

opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza.

7) Nei parchi, giardini pubblici nei quali l'amministrazione comunale prevede l'ubicazione dei chioschi è possibile utilizzare strutture con i suddetti materiali per verande nel rispetto dei regolamenti d'uso del suolo pubblico

Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e in ogni modo l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere oggetto di esame per essere eventualmente autorizzate.

ARTICOLO 4 - Manutenzione e responsabilità

Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose restano a carico del concessionario/autorizzato.

Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

ARTICOLO 5 - Modalità di richiesta di autorizzazione

L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda in bollo, come da allegato, con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico.

La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito, pena l'esclusione:

A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio).

B. Ragione sociale se trattasi di Società e copia delle autorizzazioni commerciali.

C. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione) inclusi i dati dell'autorizzazione.

D. Autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Progetto in tre copie sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti e l'indicazione

della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate dei mezzi pubblici, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni e colori del chiosco, le distanze da immobili circostanti, alberature, strade.

2. Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità sull'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza e all'assenza di divieti o vincoli sulla sistemazione della struttura.

3. Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 6 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

L'Amministrazione Comunale procede al rilascio del nulla osta alla concessione del suolo pubblico applicando la normativa vigente in materia di autorizzazioni edilizie, commerciali e per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'applicazione della normativa in materia di Denuncia Unica Attività Produttive *ex lege* regionale n° 3 del 05.03.2008 .

Ove l'interessato non provveda al pagamento degli oneri di concessione/autorizzazione, secondo le modalità ed i termini espressi nel comma successivo, previa diffida ad ottemperare entro i successivi quindici giorni, è disposta l'archiviazione della pratica.

All'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, o nel caso di decorrenza dei termini dopo la presentazione del DUAP entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio, il concessionario provvede al versamento dell'intera quota degli oneri di concessione/autorizzazione calcolati a proposito della superficie che si intende realizzare/occupare.

ARTICOLO 7 - Concessione del suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi anticipatamente bimestralmente ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla Riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato. Per imprevisti non imputabili al concedente eventuale dilazione potrà essere accordata motivatamente con deliberazione di Giunta Comunale. Il pagamento del canone per i chioschi nei giardini pubblici e nei parchi è sostituito dalla perfetta tenuta dei medesimi, per i quali è prevista il rilascio di apposita congrua fideiussione.

Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento contestuale di autorizzazione edilizia, commerciale e della concessione di occupazione suolo pubblico. Potrà essere richiesta polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi a carico del concessionario.

Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione e autorizzazione), dovrà essere rimossa. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava prima all'installazione del manufatto.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di trenta giorni, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si rende necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata riguardante al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione di diritto nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine stabilito, nel caso di sublocazione abusiva, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate.

ARTICOLO 8 - Durata e localizzazione della concessione

Durata della concessione.

La durata della concessione del suolo pubblico può essere:

- 1) bimestrale, per un periodo non superiore ai 60 giorni.
- 2) semestrale, per un periodo non superiore ai 180 giorni.
- 3) quinquennale, per un periodo non superiore ai 1825 giorni.

La durata della concessione del suolo che è temporale, si intende continua e decorre dal giorno del ritiro della concessione.

Localizzazione della concessione.

La localizzazione dei chioschi, in relazione alla richiesta espressa dall'interessato, sarà deliberata di volta in volta dalla Giunta.

Di norma non possono essere autorizzati più di un chiosco, comunque di caratteristiche merceologiche differenti, compatibilmente con la dimensione dell'area interessata.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico–edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili ai sensi dell'art. 650 C.P..

La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti.

ARTICOLO 10 - Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura alle disposizioni del presente atto.

Il concessionario del suolo pubblico ha diritto di usufruire della medesima area concessa qualora presenti richiesta di rinnovo.

E' fatta sempre salva, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale e dei disabili.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale e pubblica.

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Sindaco

f.to Dr. Sanna Adalberto

Il Segretario Comunale

f.to D.ssa Collu M. Cristina